

Codice A2003C

D.D. 27 aprile 2022, n. 55

Legge 20 luglio 2004, n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate". Istanza presentata dal Comune di Asigliano Vercellese per l'anno 2022. Accoglimento ed autorizzazione.



ATTO DD 55/A2003C/2022

DEL 27/04/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000B - CULTURA E COMMERCIO
A2003C - Promozione delle Attività culturali**

OGGETTO: Legge 20 luglio 2004, n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate". Istanza presentata dal Comune di Asigliano Vercellese per l'anno 2022. Accoglimento ed autorizzazione.

La legge 20 luglio 2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", ha previsto norme a tutela del benessere animale aggiungendo un titolo apposito al codice penale "Dei delitti contro il sentimento per gli animali".

Al contempo l'art 3, comma 1, della legge 189/2004 ha previsto che "le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente".

Con deliberazione n. 32-5438 del 5 marzo 2007, la Giunta Regionale ha approvato i criteri di valutazione per il riconoscimento del carattere storico e culturale delle manifestazioni con impiego di animali da autorizzare ai sensi della legge 189/2004.

A far data dall'approvazione della sopra citata deliberazione della Giunta Regionale, si è provveduto all'autorizzazione delle manifestazioni con determinazione del dirigente della struttura regionale competente, al termine di una istruttoria condotta dalla Direzione stessa, nel corso della quale viene acquisito il parere della Direzione Regionale Sanità.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", è stato recepito l'accordo stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, all'articolo 8 del quale sono contenute disposizioni in merito all'autorizzazione delle "Manifestazioni popolari", con particolare riferimento alla pista e al percorso delle gare di equidi o altri ungulati.

In adempimento del D.P.C.M. 28 febbraio 2003, la Regione Piemonte ha emanato proprie “Linee guida regionali inerenti l’utilizzo di equidi od altri animali ungulati in corse, gare e varie manifestazioni popolari”, trasmesse ai Servizi Veterinari delle ASL con nota prot. n. 8999/27.03 del 15 giugno 2004 e che contengono, tra le altre disposizioni, trattazione delle caratteristiche alle quali devono rispondere eventuali percorsi di gara.

Il Garante regionale per i Diritti degli animali ha, inoltre, sollecitato con note datate 19 febbraio 2019 un’attenta verifica e un esplicito richiamo al rispetto del D.P.C.M. 28 febbraio 2003 nel corso delle istruttorie.

Con nota recante prot. n. 0001018 del 28 marzo 2022 il Comune di Asigliano Vercellese ha presentato alla Regione Piemonte istanza per l’autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 189/2004 della “Sagra di San Vittore e tradizionale Corsa dei Buoi” dell’8 maggio 2022.

L’istanza del Comune di Asigliano Vercellese è pervenuta alla Direzione Cultura e Commercio - Settore Promozione delle attività culturali (prot. arrivo n. 2458/A2003C del 4 aprile 2022), che ha provveduto a:

- comunicare al Comune di Asigliano Vercellese, con nota prot. n. 2617/A2003C del 6 aprile 2022, l’avvio del procedimento e la sua sospensione in attesa del parere della Direzione Regionale Sanità e di integrazioni da parte del Comune stesso in merito ad eventuali variazioni intercorse rispetto all’ultima edizione della manifestazione autorizzata;
- richiedere alla Direzione Regionale Sanità e Welfare – Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, con nota prot. n. 2519/A2003C del 5 aprile 2022, il parere in merito alla richiesta di autorizzazione.

Nell’istanza presentata, il Comune di Asigliano Vercellese dichiara che la manifestazione:

- non può essere svolta senza l’impiego di animali (buoi);
- rispetta pienamente i requisiti approvati con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-5438 del 5 marzo 2007 e gli animali non sono sottoposti a sevizie e a maltrattamenti;
- si svolgerà in data 8 maggio 2022;
- durante lo svolgimento vi sarà pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 28 febbraio 2003 e s.m.i. e delle “Linee guida regionali inerenti l’utilizzo di equini od altri animali ungulati in corse, gare e varie manifestazioni popolari”.

Il Comune di Asigliano Vercellese, con nota prot. n. 0001348 del 22 aprile 2022 (prot arrivo n. 3042/A2003C del 22 aprile 2022) ha presentato la dichiarazione richiesta in merito all’assenza di variazioni rispetto agli anni precedenti.

Con nota prot. n. 15045/A1400A del 19 aprile 2022 (prot. arrivo n. 2904/A2003C del 19 aprile 2022), la Direzione Regionale Sanità e Welfare – Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare ha trasmesso la documentazione ad essa pervenuta da parte dell’A.S.L. di Vercelli ed ha comunicato il proprio parere favorevole all’accoglimento dell’istanza.

La nota dell’A.S.L. di Vercelli (prot. n. 00 21048 dell’11 aprile 2022), trasmessa in allegato al parere del Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Piemonte, non essendo variata le modalità di svolgimento della manifestazione e considerati gli accorgimenti apportati nelle recenti edizioni a protezione degli zoccoli degli animali esprime essa stessa parere favorevole per lo svolgimento dell’iniziativa, confermando quello per le precedenti edizioni.

In ordine al benessere animale, nella nota si evidenzia che:

- l'evento si ripete da diversi secoli e la partecipazione di animali è considerata imprescindibile per il rispetto della tradizione locale;
- il Servizio Veterinario dell'A.S.L. ha messo in atto, negli scorsi anni, specifiche verifiche che hanno portato alla definizione di linee guida che gli organizzatori sono tenuti a rispettare; il contenuto delle osservazioni è stato recepito nel documento regionale (nota prot. 8999/27.03 del 15 giugno 2004 ad oggetto "Linee guida inerenti l'utilizzo di equidi ed altri ungulati in corse, gare e varie manifestazioni popolari") che ha fornito indicazioni applicative ai divieti stabiliti dal D.P.C.M. 28 febbraio 2003;
- l'impegno del Servizio stesso per garantire il rispetto del benessere degli animali coinvolti si esplica attraverso verifiche preventive sugli animali ed incontri di informazione/formazione con organizzatori, amministratori comunali e conducenti oltre che attività di vigilanza durante l'evento;
- prima della manifestazione vengono anche riesaminate con le forze dell'ordine le eventuali criticità;
- in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.C.M. 28/02/2003, il Comune di Asigliano Vercellese, ha previsto " di ricoprire il piano stradale in asfalto su cui si svolge la corsa con uno strato di sabbione e limo di spessore sufficiente ad assicurare la separazione degli zoccoli dei buoi dal manto stradale stesso in modo da efficacemente attutire il loro impatto sul percorso di corsa"; tale procedura è già stata adottata e valutata positivamente nelle recenti edizioni;
- i restanti aspetti di competenza veterinaria sono sottoposti alle verifiche di routine previste per le manifestazioni con animali.

Verificata la completezza della documentazione prodotta dal Comune di Asigliano Vercellese;

acquisito il parere necessario della Direzione Regionale Sanità e Welfare – Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare per la valutazione dell'istanza presentata dal Comune di Asigliano Vercellese;

si rende necessario riprendere l'iter del procedimento in argomento e procedere all'autorizzazione, riconoscendone il carattere storico e culturale, della manifestazione "Sagra di San Vittore e tradizionale Corsa dei Buoi" di Asigliano Vercellese – edizione 2022, nelle more di idonea regolamentazione della legge 189/2004, fatti salvi i pareri e le autorizzazioni di competenza di altri Enti e nel rispetto integrale e scrupoloso delle disposizioni, prescrizioni e divieti in merito all'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19.

Tutto ciò premesso

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
- visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", articoli 17 e 18;
- vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1, "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), articoli 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy";
- vista la nota della Regione Piemonte - Direzione Sanità Pubblica - Settore Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti prot. n. 8999/27.03 del 15 giugno 2004, "Linee guida regionali inerenti l'utilizzo di equidi od altri animali ungulati in corse, gare e varie manifestazioni popolari";
- vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 32-5438 del 5 marzo 2007 "Legge 20 luglio 2004, n. 189, 'Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate'. Definizione dei criteri per il riconoscimento del carattere storico e culturale delle manifestazioni";
- viste le note del Garante regionale per i Diritti degli animali prot. n. P00004118/A02060-04 19/02/19 CR, prot. n. P00004120/A02060-04 19/02/19 CR, prot. n. P00004121/A02060-04 19/02/19 CR;
- vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 46-4520 del 29 dicembre 2016 recante "Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - area Cultura. Revisione ed individuazione dei nuovi termini di chiusura dei procedimenti amministrativi relativi a funzioni amministrative esercitate in proprio dalla Regione e di quelli riallocati in capo alla Regione a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 23/2015 e smi. Revoca della DGR. n. 22-3045 del 5.12.2011 e smi.";
- in conformità con gli indirizzi impartiti in merito dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 23-7009 dell'8 giugno 2018 recante "Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione", che trova applicazione nelle more dell'approvazione del primo Programma triennale della cultura ai sensi della legge regionale 11/2018;
- visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;

determina

di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, ai fini di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 189/2004, la manifestazione "Sagra di San Vittore e tradizionale Corsa dei Buoi" in svolgimento

ad Asigliano Vercellese l'8 maggio 2022, riconoscendone il carattere storico e culturale. Ciò nelle more di idonea regolamentazione della legge 189/2004, fatti salvi i pareri e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, e con obbligo di rispetto:

- di quanto previsto dal D.P.C.M. 28 febbraio 2003, come richiamato dalle successive Ordinanze ministeriali;
- delle linee guida regionali in materia di cui alla nota prot. n. 8999/27.03 del 15 giugno 2004;
- delle disposizioni, prescrizioni e divieti in merito all'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19, con la precisazione che rimane in capo all'Amministrazione Comunale organizzatrice ogni eventuale responsabilità ne dovesse derivare.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

di notificare al Comune di Asigliano Vercellese il contenuto del presente atto.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione del Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

Ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D. Lgs. 33/2013 la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A2003C - Promozione delle Attività culturali)
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti